



Un piccolo imprenditore agricolo che intende avviare l'attività di **vendita su aree pubbliche**, con posteggio o in modo itinerante, dei propri prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo, ha l'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

In questo caso non può applicarsi l'esenzione dall'iscrizione nel medesimo Registro, prevista dall'art. 2, comma 3 della L. n. 77/1997 per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o che in caso di inizio attività prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000,00 euro.

L'iscrizione nel Registro delle imprese "non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe" (Nota del Ministero delle Politiche agricole n. 8425 del 27 settembre 2006).

Sono questi i chiarimenti che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito con la [Risoluzione n. 8698 del 20 gennaio 2014](#)

, in risposta ad uno specifico quesito posto da un Comune.